



| Voci | Rif. attivi

Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2014.

Bollettino Ufficiale n. 23 del 27 dicembre 2013

[torna all'indice](#) | [visualizza tutto il testo](#)

Art. 21

(Modifica alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e qualità del lavoro))

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 30/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 9bis

(Semplificazione di procedure sanitarie)

1. Il registro degli infortuni previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera o), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, da tenere secondo il modello e le modalità previste dal decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni), non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.”.

[torna all'indice](#) | [visualizza tutto il testo](#)